

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **62**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FICARA, PERCONTI, SCAGLIUSI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane dall'anno 2012

Presentata il 24 febbraio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di inchiesta parlamentare è volta ad accertare eventuali anomalie dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane dall'anno 2012.

Il collegamento marittimo dalla Sicilia verso le sue isole minori è stato svolto dalla compagnia navale Sicilia regionale marittima — Siremar Spa (interamente partecipata dal gruppo Tirrenia, del quale facevano parte altre cinque società) sino al 2010, quando il tribunale di Roma ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza e ha posto la società in amministrazione straordinaria; nel 2011 la stessa società è stata poi ceduta, con l'intera flotta, alla società Compagnia delle isole Spa, partecipata al 30,33 per cento dalla Regione siciliana e controllata dalla società Mediterranea holding di navigazione Spa.

Nel novembre 2011, la società Navigazione siciliana Spa (SNS) ha presentato un ricorso che, nel 2015, è stato accolto dal

tribunale amministrativo del Lazio che ha annullato la precedente aggiudicazione alla società Compagnia delle isole, in quanto basata su un illegittimo aiuto di Stato consistente nel rilascio di una controgaranzia bancaria da parte della Regione siciliana. Il contenzioso giudiziario è andato avanti fino all'aprile 2016, quando è stata autorizzata l'aggiudicazione della procedura competitiva di vendita della Siremar nei termini dell'offerta d'acquisto originariamente presentata dalla SNS per l'importo complessivo di 55 milioni di euro.

La SNS, ad oggi, continua ad operare regolarmente i collegamenti navali della Sicilia verso le isole minori, tuttavia, i tempi lunghi della procedura e il mancato integrale incasso del prezzo della cessione arrecano grave pregiudizio ai creditori e, soprattutto, alle aziende siciliane, che rischiano a loro volta di fallire. Inoltre, la gestione dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori da parte della

citata società ha inciso negativamente sulla qualità del servizio stesso, con molti disagi per i cittadini e le imprese, ripetuti disservizi, cancellazione di rotte e frequenti ritardi e rinvii di orario.

Il 5 ottobre 2011 la Commissione europea ha avviato un procedimento d'indagine che ha riguardato, tra l'altro, il processo di privatizzazione che ha portato all'acquisizione del ramo d'azienda di Tirrenia da parte della società Compagnia italiana di navigazione (CIN), al termine della quale la Commissione ha concluso che « l'Italia ha attuato illegalmente alcune delle misure di aiuto oggetto di valutazione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ». La Commissione europea ha contestato anche una serie di aiuti nel processo di privatizzazione della Siremar, per cui « la proroga illegale di un anno oltre i sei mesi previsti, dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar è incompatibile con gli orientamenti del 2004 sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e deve essere recuperata; le esenzioni da determinate imposte concesse a Siremar e SNS nel contesto del processo di privatizzazione, con conseguente riduzione dei costi che entrambe le imprese avrebbero altrimenti dovuto sostenere, costituiscono aiuti incompatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e devono essere recuperati dall'Italia ».

Un approfondimento sulle vicende della Siremar si rende oltremodo necessario alla luce del fatto che, sin dalla stipulazione della nuova convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SNS, nel 2016, alcuni dei protagonisti sono stati indagati e poco dopo l'acquisizione della Siremar il patrimonio societario è stato « spaccettato » e la SNS da società per azioni si è trasformata in società consortile, oltre che per le anomalie riguardanti anche l'aggiudicazione di alcuni bandi di gara che hanno visto il coinvolgimento di personaggi finiti più volte sotto la lente di ingrandimento delle procure. Da notizie di stampa

on line si apprende, inoltre, di alcune gravi vicende legate alla SNS, tra le quali alcune problematiche legate alla certificazione antimafia della società che, ad oggi, non sembrerebbe ancora essere stata rilasciata dalla prefettura di Trapani. L'articolo 83, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilisce che: « Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 ». È pur vero che l'articolo 92, comma 3, dello stesso codice prevede che: « nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia », tuttavia non è chiaro rispetto a quale parte della documentazione la stampa faccia riferimento a non meglio precisate « problematiche » e, considerato che la prima convenzione risale al 2012, apparirebbe quantomeno anomalo che negli anni, tale documentazione non sia mai stata acquisita.

Alla luce di tali premesse, l'articolo 1 della presente proposta di inchiesta parlamentare, istituisce la Commissione d'inchiesta e ne stabilisce la durata e i compiti. L'articolo 2 stabilisce che la Commissione si compone di venti deputati e reca le ulteriori disposizioni per la sua costituzione. L'articolo 3 stabilisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo 4 disciplina l'obbligo di segreto. L'articolo 5 definisce le modalità di organizzazione interna e assegna le risorse necessarie.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

Art. 1.

(Istituzione, durata e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane dall'anno 2012, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sull'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nella concessione e nella gestione dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane dall'anno 2012;

b) verificare gli assetti societari della società Siremar Spa e svolgere indagini sul processo di privatizzazione della medesima;

c) accertare quale sia la situazione della società che svolge il servizio di collegamento marittimo in relazione al possesso della prescritta documentazione antimafia;

d) verificare la corretta applicazione della normativa in materia di affidamento dei servizi di collegamento marittimo.

3. La Commissione riferisce alla Camera, almeno annualmente e alla fine dei propri lavori, sui risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può, nelle materie attinenti alle finalità della presente inchiesta, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra per-

sona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute sono pubbliche. La Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie allo svolgimento della propria attività e dei propri compiti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



180220179120